

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunce
Art. _____ del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziante (3) ed il

Sig. CESI VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/6 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 8851- mensili anticipate

39.2/10

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1-1-1969

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI



1963

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

23 AGO 1963

19

1966

col. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire

Seicento

IL CASSIERE

(*) Bollo CARMELO MAGNANTE

IL DIRETTORE

(Giovanni Calabrese)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

384728

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6867

Brindisi, li 11 9 LUG. 1961

AL SIG. Casi Vito

Lotto L° Scala e Int. 6

Via Troncone

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.65 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.587 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3.65 £. 2.851

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 86

3.587

TOTALE LIRE

 In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

Brindisi

7/6/55

2247
Amm.vo

Lotto
C/30

Associazione Naz. Mutilati ed
Invalidi del Lavoro

Via S. Lorenzo da Brindisi, 5

BRINDISI

Richiesta di esenzione di pagamenti.=

In relazione all'interessamento di codesta
Associazione in favore dell'inquilino Cesi Vito,
spiace dover comunicare che questo Istituto non
può accogliere la richiesta in quanto il provvedi-
mento ha carattere generale per tutti i fabbricati
cui è stato disposto l'adeguamento del fitto, *nel*
mentre non interessa che tale adeguamento
è di esclusiva natura

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ro/gu/qu





**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO**

Ente Morale D.L. 22 Febbraio 1945 N. 128

I. A. C. P. - Brindisi

17/5/55

PROT. N. 2247

Brindisi 16 maggio 1955

Indirizzo via S. Lorenzo da Brindisi
n.5 - Tel. I798

Sezione di Brindisi

Prot. 1075

Risposta al N. 101

OGGETTO: richiesta d'esenzione

a quanto contenuto al foglio n.207I

Esimio

Com.te Ubaldo VALLARINO

Presidente I.A.C.P.

Via Casimiro 9

B r i n d i s i

Riferimento Vs/foglio n.207I del 9 c.m.
ci preghiamo chiederVi l'esenzione di quanto
contenuto al foglio in riferimento per l'in-
valido Cesi Vito abitante alla Via Sicilia n.I
Pal.4° Lotto Scala C. Int.30 di proprietà in
gestione di Codesto Spett.le Istituto, considera-
te le misere condizioni dell'invalido,avente a
carico oltre tre figli,moglie,i propri genitori.

In attesa di leggerVi,gradite ben distinti
saluti.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Largi Capoccia)

Capoccia

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto CESI Vito, nato a Brindisi il 4
aprile 1914 ed ivi residente alla Via Marsica (ex Vice Sici
lia) n°5, intestatario, con atto autenticato in data 6.4.1968
dal Dr. Vincenzo Leiacone notaio in Brindisi ed ivi registra
to il 16.4.1968 al n°3690, mod. II^a, di un alloggio a riscat
to di codesta Spett.le Istituto, composto di n°2 vani utili
e di 1½ vani accessori e confinante da nord ad ovest rispetti
vamente con alloggi B/4, Via Lazio, scala e Via Marsica (ex
Vice Sicilia), nel far presente che in data 5.10.1977 ha prev
veduto al pagamento totale di quanto dovuto per il succitato
riscatto, come risulta dall'acclusa fotocopia della ricevuta
di versamento di L. 22.470 n°12 rilasciata dall'Ufficio Po
stale di Brindisi - Succursale n°4,

c h i e d e,

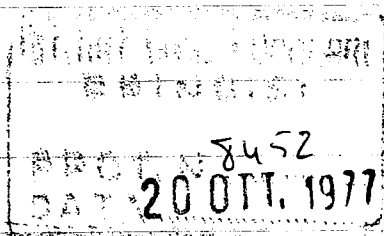
in conseguenza, che gli venga rilasciata la quietanza libera
toria.

Ringrazia e perge distinti essequi.

Brindisi, 17 ottobre 1977

(Cesi Vito)

Cesi Vito



Handwritten notes and signatures:
296 C.P.
Ho verificato
il pagamento
con la ricevuta
in allegato
A. M.

Handwritten note:
Sic. Adm. 10/11/77

h. Lotti

2496

2 FEB. 1978

Al notaio Vincenzo Loiascono - BRINDISI

Al sig. GESI Vito 4° Lotto scala C/30

Via Marsica, 5

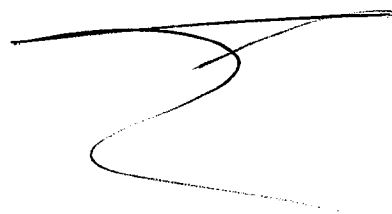
BRINDISI

Il sig. GESI Vito ha completato il pagamento delle rate di ammortamento del costo di cessione dell'alloggio di cui in indirizzo. Pertanto la S.V. può procedere al rilascio della quietanza liberatoria.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV



IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 1009
DATA 30 GEN 1978

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Con riferimento alla mia richiesta in data 15 ottobre s.a.,
comunico che nulla a tutt'oggi mi è ancora pervenuto.

Con la predetta nota avevo chiesto il rilascio della quietan-
za liberatoria relativa al pagamento totale - da me effettuato il 5 ot-
tobre 1977 - della quota di riscatto dell'alloggio da me occupato, compe-
ste di n°2 vani utili e di 1½ vani accessori e confinante da nord ad ovest
rispettivamente con alloggio B/4, Via Lazio, scala e Via Marsica (ex Vice
Sicilia).

Reste pertanto in attesa e porgo distinti essequi.

Brindisi, 26 gennaio 1978

(Cesi Vito)

Cesi Vito

CESI Vito

Via Marisca (ex Vice Sicilia) n°5

BRINDISI

516. NE VICI F. 51

raccomandata con r.r.

Brindisi

4021

1967. N° 5-SET-1967

Brindisi 23 Settembre 1967

Ill.mo signor Presidente dell'Istituto Autonomo
per le case Popolari della Provincia di

Brindisi

In risposta al foglio raccomandato con r.r. in
data 15 Settembre 1967 =Prot.n° 6804= ed avente per og-
getto: D.P.R. 27-4-1962, n. 231, ed a seguito della mia
istanza a suo tempo avanzata a codesto Srett.le Isti-
tuto; con la presente chiedo si dia corso alla prati-
ca di riscatto rateizzato in anni DIECI, con rate men-
sili costanti al tasso di interesse del 5%. =essendo
venute ufficialmente a conoscenza del prezzo defini-
tive di cessione.

Con distinti saluti

Lesi Vito

Via Marsica n° 5 = 4° letto

Cp scala C/50=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 6804

Brindisi, li 15 SET. 1967

RACCOMANDATA A.R.

AL SIG. CESTI V.A.

A Lello (P. 1656) C/30 - Via Mannoia, 5

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in BRINDISI Lotto 4 scala 9/30
C/30 Via Mannoia, 5 a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 730.100 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

raccomandata con r.r.

L.A.C.M. - Brindisi

6663

SETTEMBRE 9 1967

Ill.mo Signor Presidente
dell'Istituto autonomo per le Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto C E S I Vito, abitante con
la famiglia alle case popolari, lotto 4 = scala C=
int. 6 = Via Marsica n°5, di cui si riferisce anche al
foglio raccomand. con r.r. Prot. n° 6244 = Sez. Inquilinato -
in data 22 Agosto ultimo scorso di codesto spett.le
Istituto, ed avente per oggetto = Adeguamento dei ca=
noni di fitte; con la presente domanda chiede il
riscatto di detta abitazione.

Con distinti saluti.

Cesi Vito

Via Marsica N°5 =

Brindisi 6 Settembre 1967

*Allegato = Attestato (riservato 00/1001895)
Vd. n° 5040 = del (revisita) Tribunale -*

*L. L. (P.
10/10 (1/30*

AR. n. 0011

*A
Re*

*RA
23/31*

2608
25-9-51

Spett; Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Io sottoscritto RIZZI Antonio, fattorino comunale, aveva in fitto un'alloggio alle case popolari al Rione Commenda (Via Sicilia n°30) p.1° -

Date le precarie condizioni di salute della moglie la quale deve essere ricoverata in Ospedale, ha cercato di trovare in cambio una casa in città per avere vicino i famigliari per poter provvedere ad assistere i bambini che altrimenti rimarrebbero senza essere accuditi da alcuno. Ha trovato, pertanto, di cambiare con il Sig. CESI Vito, operaio presso la locale "Rinascenza" col quale ha già fatto cambio il giorno 10 u.sc. - all' Vico Tortorella, n°10.-

Chiedo, pertanto, che codesto Spett. Istituto dia il nulla osta per il detto cambio di casa.

Con osservanza.

Dev/mo

Rizzi Antonio

Brindisi,

25/9/51

Comp. con R. 25/9/51
at 25/9/51
C. 25/9/51

APP. Istituto Autonomo Case Popolare

Brindisi

Uff. Legale

Io sottoscritto Pizzino Antonio fu Giuseppe
dichiaro di aver cambiato abitazione col
signor Cesi Vito fu Augusto, da via Sicilia n. 30
a Corte Bontenella n. 30/10
Dichiaro di aver ricevuto dal Cesi Vito la
somma di L. 6000 (seimila) come deposito da cui versato
in più una summa di

distinti saluti

Pizzino Antonio

Brindisi 30-5-952 Cesi Vito

*fu la chiamare
che io ho
dato al Cesi Vito*

22-6-52

4700

*più versato al sig. Miniat.
fu Portolan
app. 20 gennaio 53 non
ancor versato il Cesi*

versato con nota 4700 del 18/5

MUNICIPIO DI BRINDISI
 ADDIVO
 -2 APR 49-
 PRO N. 5740
 CAT. CLAS. FEE

Brindisi

Il sottoscritto Erasmo Vincenzo
 ha stanza alla S. V. M. quanto segue
 il mondo da circa 25 anni che è obito
 in questa casa via Treo Sala 9. ed
 dovendo la demolire, prego tanto la
 S. V. S. M. di volermi dare due

pace e uncinio in pian terreno alla Comunità
 avendo mia madre da tanti
 anni inferma in uno stato
 che non si può neanche tollerare
 e ha preso singolarmente volermi accom-
 tentare trovandomi in condizioni
 miserrime e con 6 di famiglia
 a carico. Sento bisogno

Stefano

Don

Erasmo Vincenzo
 via Treo Sala 9.

Brindisi 1-4-49

27

Ill.mo Sig. Presidente
dell'Istituto Autonomo Case Popolari della
Provincia di

BRINDISI

Io sottoscritto RIZZI Antonio fu Giuseppe mi permetto
far presente alla S.V.Ill.ma quanto appresso:

Nel dicembre del 1949 ottenni dal sig.Eramo Vincenzo l'appartamento
n.30-I° piano-III lotto di codesto Istituto cedendo in cambio la mia
abitazione, tale alloggio il sig.Eramo l'aveva ottenuto in assegnazio-
ne per sfratto di case in via S.Pietro degli Schiavoni.

Poichè a tutte'oggi pur essendo al corrente con il pa-
gamento della pigione ritiro la bolletta intestata al predetto Eramo,
rivolgo istanza alla S.V.Ill.ma affinchè voglia benevolmente examina-
re la possibilità di volermi assegnare l'alloggio che di fatto occupo

Mi permetto far presente, inoltre, che il sig.Eramo dopo
sei mesi vuole riprendersi l'alloggio perchè non intende più stare
nella abitazione che ora occupa, per cui io verrei a trovarmi nella
disperata condizione di rimanere senza casa.

Fiducioso di favorevole accogliimento, ringrazio.

1/7/50

Rizzi Antonio

Rizzi Antonio è fidanzato fin presso il
Comune di Brindisi -
Il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto
con deliberazione n. in data
lo ha designato in prima e fatto



IL PRESIDENTE
(Com.º Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Giuseppe Marino
assegnatario dell'appartamento n. palazzina
alla contrada Commenda, composto di vani oltre
cucina ed accessori, posta a piano

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n.
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. in data .

BRINDISI, 21

INQUILINO

Giuseppe Marino

Per Giuseppe Marino

~~XXXXXXXXXXXX~~

In esenzione di bollo
(art. unico della legge del 11-1-1933 n. 1233)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I sottoscritti (1) Comite Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

CESI VITO

Sig:

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 199 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2851- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Comite Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1846

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire cento dieci

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. CESI Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 30 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 2.523 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 29 ed 32 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60

I ... DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960 19 al N. 1188

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Carasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(5) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.
dimorant e (2) Brindisi Via Castimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il
Sig. CESI Vito
convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 30 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Scialoja
Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960
Corrispettivi pattuiti : L. 2.523 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 19 AGO. 1959
I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 21 AGO. 1959 al N. 646
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

G. V. DI VITTORIO

(Giovanni Catasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 84 = LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N.
vol. delle denunce
Art. del campione unico
§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. CESI Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 30 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958 58.

I DENUNZIANTE (7)

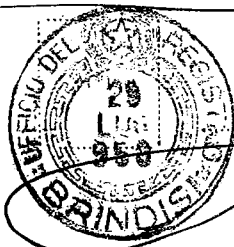
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 58 al N. 226

vol. 1 foglio registro Atti privati, ed esatte lire quarantacinque

*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com.te Ubaldo****Vallarino nella sua qualità di****Presidente dell'I.A.C.P.**dimoranti (2) **Brindisi, via Casimiro 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il****sig. Ceri Vito**convenzioni che (4) **hanno avuto**esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1957**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate **Appartamento n° 30 del 4° lotto**
di case popolari nel Comune di BrindisiDurata della locazione: **dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**Corrispettivi pattuiti: **L. 2523 mensili anticipati**Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.**BRINDISI**, add. **27 AGO. 1957**IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)Registrata la presente denuncia, add. **29 AGO. 1957** al N. **1384**vol. foglio registro **Atti privati**, ed esatte lire **Quarante**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state fatte in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

~~La tassa sopra descritta è dovuta anche in caso di registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).~~

~~Art. 12.~~

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com. Ubaldo VAL-****LARINO fu Giuseppe nella sua qua-****lità di Presidente dell'I.A.C.P.**dimorant (2) **Brindisi-Via Casimiro 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**Sig. **CESI Vito fu Angelo**convenzioni che (4) **hanno avuto**esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1936**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 30 del 4° lotto**
di Case Popolari IV Brindisi - Vico Sicilia.-Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1936 al 10 Agosto 1937**Corrispettivi pattuiti: **L. 2.523.= mensili anticipate.-**Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A **BRINDISI**, addì **29 SET**

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì

29 SET 1936

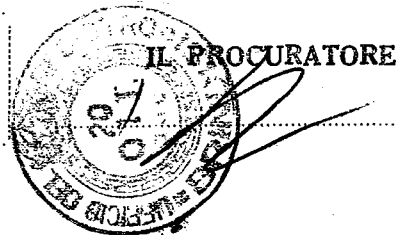
19

al N. 2110

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Duecentocinquanta**

(*) Bollo a calendario.

(*)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciati in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità o domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valle-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. CESI VIRO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 15 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.30 al 4° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: Da 12/5/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

20 AGO. 1954

19

IL DENUNZIANTE (7) e a

Com. Ubaldo Valle-

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1954

19

al N. 788

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 36,-

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziante (3) ed il

Sig. CESI VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.30 al 4° Lotto

delle Case Popolari in Brindisi Vice Sicilia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.2.250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI addì

27. 458. 1953



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì

4. 8. 1953

al

15. 7. 53

vol. foglio

registro ed esatte lire

100

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

(M)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.